

Avv. Silvio Sepe

Patrocinante in Cassazione

Ecc.mo Consiglio di Stato

**Sunto -ISTANZA DI REVOCAZIONE DI
SENTENZA**

Per il sig. **Capriglione Carmine** [CPRCMN79R27A509S], nato ad Avellino il 27.10.1979, e residente alla via Breccelle 30, Monteforte Irpino (AV) 83024, classe di concorso A041 (exA042), rapp.to e difeso – in virtù di procura rilasciata per essere apposta in calce del presente atto – dall'avv. Silvio Sepe [SPESLV69C15A508Y], patrocinate in Cassazione, unitamente al quale elegge domicilio presso la cancelleria del Consiglio di Stato in Roma, dichiarando l'intendimento di ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento via fax al n. **081-8252943**, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata silvio.sepe@avvocatiavellinopec.it

appellante

contro e nei confronti di

la **Provincia Autonoma di Trento**- Dipartimento della Conoscenza, in persona del Presidente *p.t.*, con l'avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Lucia Bobbio e Maurizio Dalla Serra, domiciliata presso l'avvocatura provinciale di Trento,

appellata

e contro

Francesca Bittoni, Claudia Caldini, Maurizio Casagranda, Luca Crociani, Andrea Ghizzi, Elisa Mangia, Francesca Riccobon e Patrick Todesco, con l'avv. Maurizio Forzoni, domiciliati presso la segreteria del T.R.G.A. di Trento,

controinteressati intervenuti nel giudizio di primo grado

appellati

oltre che nei confronti di

Avv. Silvio Sepe

Patrocinante in Cassazione

tutti i concorsisti iscritti nelle classi di concorso A028-A040-A041- A060, del personale docente ed educativo, ed ammessi alle procedure concorsuali perché muniti del requisito di cui all'art. 4 dell'impugnato bando di concorso riferimento: 2016-S166-00027,

appellati - contumaci

in punto di la revocazione

della sentenza n. 2029/2019 emessa dal Consiglio di Stato e depositata il 27.3.2019 ex art. 106 c.d.a. e ex art.395 n. 5 c.p.c-

svolgimento del processo

- I. il sig. **Capriglione Diego**, il sig. **Capriglione Carmine**, il sig. **Pianegiani Fernando**, il sig. **Crucitti Pasquale** hanno proposto ricorso innanzi al TRGA di Trento in data 6.5.2016 avverso il Bando di Concorso approvato con deliberazione della Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 269 del 4 marzo 2016, nella parte in cui: A. all'art. 4 rubricato "*Requisiti specifici richiesti per l'ammissione al concorso*" si richiede di essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per ciascuna classe di concorso cui si intenda partecipare ovvero della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i posti di sostegno per la scuola secondaria di primo e/o di secondo grado ed al numero 7 dell'art. 5 rubricato "*Domanda di partecipazione: termini e modalità di presentazione*" vengono indicati i REQUISITI DI AMMISSIONE ed in particolare alla lettera l) si richiedeva la dichiarazione del **titolo di abilitazione posseduto o altro titolo di ammissione ai sensi dell'articolo 4**, con l'esatta indicazione dell'istituzione che l'ha rilasciato, dell'anno scolastico o accademico in cui è stato conseguito, del voto riportato; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero devono essere altresì indicati gli estremi del

Avv. Silvio Sepe

Patrocinante in Cassazione

*provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo, con l'esclusione di fatto di tutti i candidati (non abilitati) che abbiano acquisito un titolo di laurea valido per l'accesso all'insegnamento nelle classi di concorso della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado e comunque entro la data di scadenza del termine indicato per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso; B. all'art. 5 n.4 stabilisce "I candidati presentano la domanda di partecipazione al concorso **esclusivamente attraverso istanza on-line**, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. Le domande presentate con modalità diverse da quella telematica non sono prese in considerazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 6", per i motivi appresso specificati.*

Gli istanti chiedevano l'annullamento, previa sospensione, di detto bando nelle parti di cui sopra di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali nonché il riconoscimento in via cautelare del diritto dei ricorrenti tutti ad essere ammessi alla gara di concorso ovvero alle prove scritte per le relative classi, in subordine, per il risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c.;

II. In particolare si contestava in diritto la/l'

a) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DI PARITA' DI TRATTAMENTO, EX ART. 3, COMMA 1, COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 402 DEL D.LGS N. 297/94 (TESTO UNICO IN MATERIA DI ISTRUZIONE); VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DEL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 460/98-

Visto il D.Lgs n. 297/94 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) la laurea è un titolo valido per l'insegnamento e per l'accesso ai concorsi a cattedra per i posti di insegnamento nelle scuole secondarie, dopo la soppressione

Avv. Silvio Sepe

Patrocinante in Cassazione

delle SISS nel 2007. La stessa autorità giudiziaria ad oggi adita ha affermato tale principio con la sentenza n. 105/15, pertanto l'esclusione dei ricorrenti dall'indetto concorso era da dichiararsi illegittima per violazione della normativa sopra titolata.

b) ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', IRRAZIONALITA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA; CARENZA DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE; CONTRADDITTORIETA'-

Vista l'inesistenza dopo il 2007 delle scuole di specializzazione è illogico, irrazionale ed ingiusto escludere dai pubblici concorsi quanti come alcuni dei ricorrenti hanno conseguito il titolo di laurea "soltanto" negli anni 2010-2011;

c) VIOLAZIONE DEGLI ART. 3, 51 e 97 DELLA COSTITUZIONE PER ILLOGICITA', IRRAZIONALITA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Con l'impugnato bando si realizza un'ingiustificata disparità di trattamento lesiva non solo dei diritti inviolabili della persona, ma concretizzanti in una violazione anche del principio del buon andamento della P.A.

d) ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 5 COMMA 4 DEL BANDO DI CONCORSO

Il sistema Polis aveva impedito illegittimamente ai ricorrenti di compilare la domanda di partecipazione al concorso costringendoli a presentare la stessa in maniera alternativa.

e) VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DEL D.LGS N. 206/2007.VIOLAZIONE DEL D.M. 30 GENNAIO 1998 N.39 E SUCC.MOD.- RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA

La normativa comunitaria già recepita da quella statale riconosce alle lauree tutte la qualifica di titolo abilitante, per cui l'esclusione

Avv. Silvio Sepe

Patrocinante in Cassazione

dei ricorrenti è illegittima. Ancor di più, in ossequio alla normativa dedotta sono professionalizzanti sia i 36 mesi di servizio già maturati da alcuni ricorrenti e sia il titolo di dottore di ricerca posseduto da uno di essi. Pertanto dichiarata l'illegittimità del bando nelle parti di cui sopra, si chiedeva, in subordine, la condanna ex art. 2058 c.c. al risarcimento in forma specifica e dunque lo spostamento dei candidati nella categoria della seconda fascia, nello specifico per quanti avevano già maturato oltre 36 mesi di servizio;

- III. Dopo il rigetto in primo grado il sig. Capriglione Carmine promuoveva appello presso il Consiglio di Stato con ricorso n.r.g.n.r. 1601/2017 con il quale si contestava la sentenza emessa ripercorrendo in pratica le stesse motivazioni del primo grado di opposizione anche alla luce dell'orientamento dimostrato dal Consiglio di Stato favorevole alla causa promossa dall'istanze;
- IV. In particolare si faceva riferimento alla sentenza n. per la sentenza 3546/2018 espressamente invocata dall'appellante nelle memorie ex art. 73 c.p.a. perché emessa nei confronti delle stesse parti evocate nel giudizio n.r.g.n. 1601/2017 per il tramite della notifica per pubblici proclami;
- V. Ed invero tale sentenza esitava e faceva giudicato tra le stesse parti esprimendo un principio contrastante con la n. 2029/2019 del 27.3.2019 con la quale si concludeva detto appello-rigettando la domanda del ricorrente:
- VI. Per tale si promuoveva ricorso in revocazione ex art. Ritenendo, in conformità con la precedente giurisprudenza indicata che **non vi è ragione per non ritenere applicabile la norma di cui all'art. 1, comma 110, della L. n. 107/2015,** che, ai fini dell'ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del T.U. di

Avv. Silvio Sepe

Patrocinante in Cassazione

cui al D. Lgs. n. 297/1994, richiede imprescindibilmente il possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella specifica classe di concorso per cui si intende concorrere.

Anche per tale revocazione veniva richiesta e concessa la notificazione per pubblici proclami nei confronti delle concorso A028-A040-A041- A060 tramite la notifica per pubblici proclami;

Per tale si chiedeva che si provvedesse a

- **ordinare in via preliminare** ai sensi degli artt. 401 e 373 cod. proc. civ. **la sospensione dell'esecuzione** della sentenza 2029/2019, e per l'effetto **ordinare alla PAT** di riservare per il ricorrente il posto a lui spettante facendo eventualmente menzione nell'indicando bando di tale riserva;

- **nel merito, uniformandosi** alla sua stessa interpretazione delle norme evocate per **la sentenza n- 3546/2018** [avente lo stesso oggetto ed efficacia fra le stesse parti del procedimento n. 2016/2017], **revochi la sentenza emessa 2029/2019** e, per l'effetto, ribadendo tutto quanto in precedenza ovvero che i TFA non possono essere considerate procedure ordinarie ovvero astrattamente fruibili a tutti gli interessati, **dichiari applicabile la normativa derogatoria di cui all' art. 402 del d. lgs. 297/1994 anche nei confronti del sig. Capriglione Carmine** decretandone l'idoneità alla partecipazione al bando di concorso impugnato, dichiarando definitivamente accolte le doglianze prospettate.

Avv. Silvio Sepe

Patrocinante in Cassazione

Il tutto con il favore delle spese tutte di causa, oltre IVA, CPA.

Avella, 20.6.2019

Avv.Silvio Sepe